

Art. 1

- 1.1** E' costituita con sede nel comune di Genova, una Associazione senza fini di lucro denominata " Associazione Alzheimer Liguria ODV". **(nota 1)**
- 1.2** In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
- 1.3** L'Associazione ha durata illimitata e opera prevalentemente, nell'ambito territoriale della regione Liguria avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.
- 1.4** L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117).
- 1.5** La sede dell'Associazione, potrà essere trasferita dal Consiglio Direttivo, purché rimanga nella città metropolitana di Genova e ne dia tempestiva comunicazione ai soci.
- 1.6** Il presente Statuto è stato redatto per adeguarsi al d.lgs 117/2017. **(nota 2)**

Art. 2

2.1 L'Associazione si propone di:

- a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- b) stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
- c) assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- e) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato;
- f) garantire e far rispettare il principio di democraticità: conseguentemente tutti gli associati devono vantare pari diritti, concorrere paritariamente al governo dell'associazione stessa e poter partecipare liberamente alle elezioni delle cariche sociali con la possibilità di assumere, senza limitazioni, taluna di esse.



Art. 3

3.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività in linea con quelle indicate dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore ai punti a), c), d), g), h), i), w):

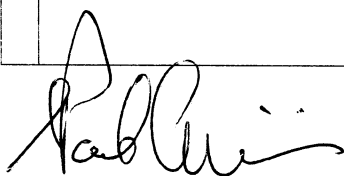
- a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
- b) promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
- d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;
- e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- f) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- g) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- h) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- i) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati e delle loro famiglie.

3.2 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico e in conformità alle linee guida di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore

Art. 4

4.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso è costituito:

- a) dai versamenti dei soci fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a incrementarne il patrimonio.



4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita libri o altra modalità di raccolta fondi;
- c) da ogni altra entrata, ammessa dal Codice del Terzo Settore, che concorra a incrementare l'attività associativa.

4.3 Il patrimonio dell'Associazione, alla data del 30 Marzo 2021, è costituito da:

- 1. attrezzature per ufficio (PC, mobilio, etc.)
- 2. fondi economici depositati in CARIGE, Unicredit, Poste Italiane, alla data del 30 Marzo 2021.

Art. 5

5.1 L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che riferirà all'Assemblea.

5.2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

6.1 Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di Socio deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'Associazione.

6.2 La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarsi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accettata.

6.3 L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è dell'Organo di amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera;

6.4 L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6.5 La qualità di socio viene meno per:

- dimissioni;
- decadenza: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia moroso da oltre un anno nel pagamento della quota associativa
- esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione. In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l'Assemblea ordinaria dei

soci

Art. 7

7.1 I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari, simpatizzanti, benemeriti, sostenitori, vitalizi: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico e privato in qualunque modo interessato agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire che versi una delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
- soci onorari: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico o privato che abbia acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'attività dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8

8.1 L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di Soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

9.1 Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.

9.2 Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

9.3 I Soci dell'Associazione hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, e precisamente:

- a) osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
- b) attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono;
- c) pagare puntualmente i contributi e le quote associative.

9.4 Le prestazioni effettuate dai Soci in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, con divieto di rimborsi spesa di tipo forfetario.



STATUTO ASSOCIAZIONE ALZHEIMER LIGURIA**Art. 10**

10.1 Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Comitato Esecutivo (facoltativo)
- d) Presidente Onorario (facoltativo)
- e) Presidente
- f) Vicepresidente
- g) Comitato Scientifico (facoltativo)
- h) Comitato degli Amici (facoltativo)
- i) Revisore dei conti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art. 11

11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci che siano tali da almeno due mesi.

11.2 Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi.

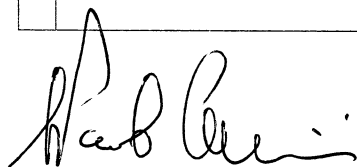
11.3 I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo tre altri soci.

Art. 12

12.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai soci oppure pubblicazione dell'avviso sul Notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa diffusi a Genova.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della Sede dell'Associazione, purché nella regione Liguria) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare

12.3 È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail



Art. 13

13.1 L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- 1) sulle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- 2) sul bilancio di esercizio;
- 3) sulla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- 4) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e la conseguente promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) sull'opposizione del socio alla delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo;
- 6) sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

13.2 L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dello Statuto;
- 2) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

13.3 L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qual volta esso lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

14.1 Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la **presenza, in proprio o per delega o per dispositivi informatici** (di seguito detti **presenti**), di più della metà dei Soci aventi diritto.

14.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci **presenti**.

14.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci **presenti**, salvo che per elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

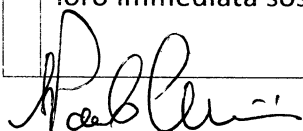
Art 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

Art. 16

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.2 Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i Soci. Se uno o più membri per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita, il Consiglio Direttivo indirà al più presto un'Assemblea con il compito di eleggere uno o più Soci in sostituzione del/dei membri vacanti. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, i membri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per loro immediata sostituzione.



16.3 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.4 Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i Soci. Se uno o più membri per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno o più sostituti che rimarranno in carica fino alla prossima assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, i membri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per loro immediata sostituzione.

16.5 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un Segretario organizzativo, anche non Socio. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario.

16.6 Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro Consigliere. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e a esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente Statuto o dalla legge. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro - composti, parzialmente, anche da non Consiglieri - su determinati argomenti, attribuendogli compiti istruttori e referenti.

16.7 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale.

16.8 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

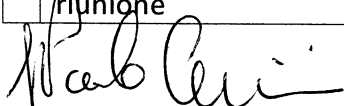
16.9 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

Art. 17

17.1 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza, anche per via telematica, della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.

17.2 Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da almeno due membri del Comitato.

17.3 La convocazione sia del Consiglio Direttivo sia del Comitato Esecutivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno ai membri dell'Organo almeno cinque giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, purché almeno un giorno prima della riunione.



17.4 Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo sia a quelle del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare il Revisor dei Conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri Soci nonché terzi. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio azione Direttivo stesso.

17.5 Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 18

18.1 Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

18.2 Il Consiglio Direttivo o, se esistente, il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali e generali, nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

Art. 19

20.1 IL Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a quindici membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

20.2 I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

20.3 Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato lea Esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

20.4 I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

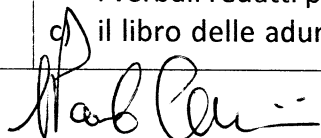
Art. 20

21.1 Il Consiglio Direttivo può nominare, determinando il numero dei componenti, un Comitato degli Amici, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti. Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonché di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.

Art. 21

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti e



degli altri organi sociali, tenuto a cura dei rispettivi organi; d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare presso la sede dell'Associazione i libri sociali, previa richiesta per iscritto all'organo che ne cura la tenuta
Art. 22 22.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto e con le modalità disciplinate dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore. 22.2 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, escluso comunque qualsiasi rimborso ai Soci
Art. 23 24.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.

NOTE

- 1) L'Associazione Alzheimer Liguria nasce il 20 maggio 1993, registrata, con atto del Dottor Federico Solimena Notaio in Rapallo, n° repertorio 14828 raccolta 5198. L'atto sopra detto è parte integrante con copia dello Statuto registrato al n° repertorio 14828 raccolta 5198.
- 2) l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Alzheimer Liguria svoltasi il 30 marzo 2021, ha approvato all'unanimità l'adeguamento al d.lgs117/2017:
 - l'Associazione Alzheimer Liguria aggiunge l'acronimo ODV alla sua denominazione
 - il Consiglio Direttivo approva le modifiche necessarie allo Statuto

Roberto Casale

52/2022

Pagina Vuota

Roberto

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER LIGURIA ODV
Via Cesarea, 5/1 - 16121 GENOVA
Telef. e Fax 010.59.40.76
Cod. Fisc.: 95032170102
Registro Re.le Vol. "SN-GE-ASS." n° 52/94

3 461 12/05/2022

0,00

0,00

0,00

0,00

TLH22L000461000GG

codice identificativo

per eventuali adempimenti successivi

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TLH

BUONGIORNO,
ALLA CONSEGNA DEGLI ORIGINALI PER L'APPOSIZIONE DEI TIMBRI DOVRA' ESSERE CONSEGNATO
ANCHE IL MODELLO 69 COMPILATO E FIRMATO DAL PRESIDENTE.

SALUTI

U.T. GE2